

NOVITA' LEGISLATIVE

Maggio 2022

sommario	1. Dichiarazione aiuti di stato: scadenza 30 giugno 2022	pag. 2
	2. Forfettari e minimi e fatturazione elettronica	pag. 3
	3. Sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici	pag. 4
	4. Nuovo esterometro dal 1° luglio 2022	pag. 5

1 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AIUTI DI STATO: INVIO DICHIARAZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 2022

Con Provvedimento del 27 aprile 2022, emanato in attuazione del Decreto 11 dicembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'autodichiarazione per gli aiuti di Stato ricevuti dalle imprese durante l'emergenza Covid-19.

In particolare, le imprese devono inviare all'amministrazione finanziaria tale dichiarazione per attestare di non aver superato i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 Temporary Framework.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ha quindi ad oggetto il rispetto da parte del dichiarante dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 e dalla Sezione 3.12 del Temporary Framework.

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalle predette Sezioni, occorre tenere conto delle misure fiscali elencate nel quadro A (avendo cura, per ogni misura, di barrare la casella corrispondente alla Sezione del Temporary Framework nel cui ambito l'aiuto deve considerarsi ricevuto), comprese tutte le altre misure agevolative riconosciute nell'ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12, diverse da quelle espressamente elencate nella sezione I per le quali va compilata la sezione II "Altri aiuti", del quadro A.

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate precisa che nella dichiarazione vanno indicati, tra l'altro, gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali; in tal caso, tali importi andranno riversati con modello F24.

La dichiarazione deve essere inviata entro il 30 giugno 2022, con modalità telematiche, utilizzando il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

2 FORFETTARI E MINIMI E FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il Decreto Legge n.36 del 30 aprile 2022 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR) estende, a partire dal 1° luglio 2022, l'obbligo della fatturazione elettronica anche ai soggetti fino ad ora esonerati.

In particolare, il decreto prevede che l'estensione dell'obbligo sia generalizzata e si applichi a tutte le categorie finora esonerate, vale a dire:

- a) i soggetti passivi (minimi) che rientrano nel **regime di vantaggio** (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011);
- b) i soggetti passivi che applicano il **regime forfettario** (art. 1, da 54 a 89, legge n. 190/2014);
- c) i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione del regime speciale ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi ai sensi della **Legge n. 398/1991** "e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000".

Per le nuove categorie di contribuenti l'obbligo della fatturazione elettronica è previsto a partire dal **1° luglio 2022**.

Pertanto, tali soggetti, ove già non utilizzino spontaneamente la fatturazione elettronica, avranno due regimi:

- cartolare fino al 30 giugno 2022;
- elettronico dal 1° luglio 2022 in poi.

Al fine di dare gradualità al nuovo adempimento, la norma stabilisce che "per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione".

La norma citata prevede che il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile "è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000".

In pratica, quindi, per il periodo luglio-settembre 2022 non si applicano le sanzioni previste per le violazioni di omessa se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Il testo del Decreto Legge (all'articolo 18) prevede comunque un'importante eccezione.

Per i soggetti che nell'anno 2021 hanno avuto un volume di incassi (rapportato ad anno) non superiore a 25 mila euro l'obbligo della fatturazione elettronica partirà dal 1° gennaio 2024.

3 SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI

Il Decreto Legge n.36 del 30 aprile 2022 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR) contiene disposizioni finalizzate al contrasto all'evasione fiscale.

In particolare, il decreto intervenendo sull'art. 15, c. 4-bis, D.L. n. 179/2012, anticipa dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 l'entrata in vigore delle sanzioni per gli imprenditori e i professionisti che non accettano i pagamenti con POS.

Diventa così effettivo l'obbligo di accettare pagamenti elettronici e tracciabili, quale strumento per il contrasto all'evasione fiscale.

Diventano quindi operative dal 30 giugno 2022 le sanzioni per chi non accetta i pagamenti tramite carte di pagamento.

La sanzione amministrativa sarà pari a 30 euro per ciascuna transazione, aumentata del 4% del valore della transazione, senza possibilità di accedere al beneficio del pagamento della sanzione in misura ridotta.

4 NUOVO ESTEROMETRO DAL 1° LUGLIO 2022

In tema di esterometro la Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) ne aveva stabilito la soppressione a partire dal 1° gennaio 2022, sostituendo la comunicazione con l'invio al Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche relative a cessioni e prestazioni verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia.

Il D.L. 21 ottobre 2021 n.146 ha poi rinviato la soppressione dell'esterometro al 1° luglio 2022.

A partire quindi dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 bisognerà adottare le nuove regole applicando l'inversione contabile dell'iva sugli acquisti dall'estero e trasmettendo al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate la fattura con le modalità previste dalla procedura di fatturazione elettronica.

In particolare, i soggetti tenuti alla fatturazione elettronica dovranno trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessioni dei beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, eccettuate quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Riguardo le operazioni passive i tipi di documento che possono essere utilizzati in fase di trasmissione delle operazioni passive sono:

- TD17 (integrazione/autofattura per acquisto di servizi da soggetti esteri);
- TD18 (integrazione per acquisto intracomunitario di beni);
- TD19 (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17, secondo comma, DPR n.633/72, ossia per il caso di acquisto da soggetti esteri di beni che si trovano sul territorio nazionale);
- TD20 (per l'eventualità in cui il fornitore stabilito in un altro paese membro dell'UE, a fronte della cessione o della prestazione effettuata non abbia emesso la fattura, nel qual caso il cessionario/committente residente deve provvedere alla regolarizzazione ai sensi dell'art.46, comma 5 del DL n.331/93).

Riguardo i termini da osservare per gli adempimenti occorre osservare che:

- ✓ per l'acquisto di servizi generici da UE (articolo 7 ter DRP n.633/72-TD17) la fattura del prestatore UE è da integrare e registrare entro il 15 del mese successivo a quello del ricevimento;
- ✓ per l'acquisto di servizi generici da extra UE (articolo 7 ter DRP n.633/72-TD17) l'autofattura va emessa entro il 15 del mese successivo a quello dell'operazione;
- ✓ per l'acquisto di servizi in deroga da UE (non art.7 ter DRP n.633/72-TD17) la fattura del prestatore UE è da integrare e registrare entro il 15 del mese successivo a quello del ricevimento;
- ✓ per l'acquisto di servizi in deroga da extra UE (non art.7 ter DRP n.633/72-TD17) l'autofattura va emessa entro il 12 del mese successivo a quello dell'operazione;
- ✓ per l'acquisto intracomunitario di beni (TD18) la fattura del prestatore UE è da integrare e registrare entro il 15 del mese successivo a quello del ricevimento.